

DIRITTO ANNUALE 2019 PER GLI ENTI ISCRITTI AL R.E.A.

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- MODALITÀ DI VERSAMENTO
- SANZIONI

Art. 18 L. 29.12.1993, n. 580 - D.Lgs. 15.02.2010, n. 23

Art. 28, c. 1 D.L. 24.06.2014, n. 90, conv. L. 11.08.2014, n. 114 - D.M. Svil. Economico 8.01.2015
 Circ. Min. Svil. Economico 30.05.2011, n. 103161 - Circ. Min. Svil. Economico 27.12.2011, n. 255658
 Circ. Min. Svil. Economico 21.12.2012, prot. 261118 - Nota Min. Svil. Economico 17.06.2013, n. 101309
 Circ. Min. Svil. Economico 5.12.2013, prot. 201237 - Circ. Min. Svil. Economico 29.12.2014, n. 227775
 Circ. Min. Svil. Econ. 15.11.2016, prot. 359584 - Nota Min. Svil. Economico 30.12.2010, prot. 0201046
 Nota Min. Svil. Econ. 10.02.2015, prot. n. 18254 - Nota Min. Svil. Economico 22.12.2015, prot. n. 279880
 Nota Min. Svil. Econ. 21.12.2018, prot. n. 0432856

Gli enti non commerciali iscritti al R.E.A. per effetto dello svolgimento dell'attività commerciale sono tenuti al versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio nella cui Provincia ha sede l'ente.

A partire dal 2017 le misure del diritto annuale sono state ridotte del 50%, come disposto dall'art. 28, c. 1 del D.L. 90/2014 e dal decreto interministeriale 8.01.2015. Per gli enti già iscritti al R.E.A. al 1.01.2019, il termine di pagamento coincide con quello previsto per il pagamento del 1° acconto delle imposte sui redditi.

Il versamento può essere effettuato entro il 30° giorno successivo ai termini previsti, maggiorando le somme dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

È possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri tributi e/o contributi. La circolare del Ministero delle Attività Produttive 20.06.2005, n. 3587/C ha precisato che sono da considerarsi tardivi gli importi versati senza l'applicazione della maggiorazione dello 0,40% anche in ipotesi di compensazione di crediti, se effettuati entro 30 giorni dal termine di scadenza.

SCHEMA DI SINTESI

DIRITTO ANNUALE C.C.I.A.A.

Art. 18
L. 580/1993

⇒ È un tributo dovuto ogni anno dalle imprese iscritte al Registro delle Imprese.

⇒ L'obbligo del versamento riguarda anche i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.).

⇒ D.Lgs. 23/2010

ISCRITTI AL R.E.A.

C.M. Industria
9.07.1997,
n. 3407/C

⇒ I soli soggetti iscrivibili, in quanto tali, nel Rea sono rappresentati da tutte quelle forme di esercizio collettivo di **attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà rispetto all'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, del soggetto stesso.**

- Ad esempio:
 - .. enti pubblici non economici;
 - .. **associazioni riconosciute e non riconosciute**, comprese le associazioni di categoria, i partiti politici ed i sindacati;
 - .. **fondazioni**;
 - .. **comitati**,
 - .. **organismi religiosi.**

MISURA

⇒ Per i soggetti iscritti al R.E.A. o che si iscrivono in corso d'anno il diritto annuale alla Camera di Commercio competente per territorio è dovuto nella **misura fissa di € 15,00.**

⇒ Maggiorazione

⇒ Ogni Camera di Commercio ha la facoltà di applicare una **maggiorazione dell'importo fino al 20% del diritto ordinariamente dovuto⁽¹⁾.**

⇒ Unità locali

⇒ **Non è previsto alcun importo per la presenza di eventuali unità locali ubicate nella stessa Provincia della sede.**

Nota⁽¹⁾

È quindi consigliabile verificare il corretto importo presso la Camera di Commercio di riferimento.

